

COMUNE DI SANT'ANTIOCO

Provincia del Sulcis Iglesiente

PN JUST TRANSITION FUND ITALIA 2021-2027 – PIANO TERRITORIALE SULCIS IGLESIENTE

Avviso pubblico – Azione 4.1 “Potenziamento e riqualificazione di alloggi accessibili e sostenibili” – Priorità 4 “Abitare accessibile e sostenibile”

Schema di Accordo di mutuo aiuto tra gli abitanti delle Palazzine 1 e 7

Intervento: riqualificazione e rifunzionalizzazione delle Palazzine n. 1 e n. 7 – Via della Rinascita

Premesso che il Comune di Sant'Antioco partecipa all'Avviso JTF Azione 4.1 con un intervento di riqualificazione delle Palazzine n. 1 e n. 7 improntato al modello dell'abitare intergenerazionale; che l'Avviso richiede che l'accordo di mutuo aiuto sia dettagliato nella scheda progetto; che gli abitanti intendono costituire una comunità solidale fondata sullo scambio reciproco di tempo, competenze e cura; tutto ciò premesso, tra il Comune di Sant'Antioco e gli abitanti aderenti si conviene quanto segue.

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente accordo disciplina le forme di mutuo aiuto tra gli abitanti delle Palazzine n. 1 e n. 7, quale elemento costitutivo del modello di abitare intergenerazionale previsto dal progetto finanziato a valere sul PN JTF 2021-2027 – Azione 4.1.
2. Finalità dell'accordo sono: contrastare l'isolamento delle persone anziane; sostenere i nuclei giovani e mono-genitoriali nella conciliazione dei tempi di vita e lavoro; favorire la coesione sociale, l'integrazione e la cura condivisa degli spazi comuni; ridurre i costi individuali attraverso la condivisione di beni e servizi.

Art. 2 – Soggetti aderenti

1. Aderiscono all'accordo tutti gli assegnatari degli alloggi delle Palazzine n. 1 e n. 7 e i componenti maggiorenni dei rispettivi nuclei familiari. L'adesione è sottoscritta contestualmente al contratto di locazione.
2. Possono aderire, in qualità di soggetti sostenitori e previa intesa con il Comune, associazioni di volontariato, enti del terzo settore e operatori privati che collaborino all'attuazione delle attività, mediante appositi atti di accordo (rilevanti anche ai fini della premialità P1a, lett. b dell'Avviso).

Art. 3 – Principi

1. Le prestazioni di mutuo aiuto sono rese a titolo gratuito, su base volontaria e paritaria, secondo i principi di reciprocità, solidarietà intergenerazionale, rispetto della riservatezza e non sostituibilità delle prestazioni sanitarie e assistenziali professionali.
2. Nessuna prestazione prevista dal presente accordo può configurare rapporto di lavoro, né sostituire servizi sociali o sanitari pubblici, rispetto ai quali il mutuo aiuto opera in via complementare.

Art. 4 – Prestazioni di mutuo aiuto e banca del tempo

1. Le prestazioni di mutuo aiuto comprendono, a titolo esemplificativo: accompagnamento a visite, uffici e farmacia; spesa e piccole commissioni; piccole manutenzioni domestiche non specialistiche; custodia temporanea di chiavi, posta e piante; compagnia e telefonate di cortesia agli abitanti soli; alfabetizzazione digitale (SPID, servizi online, videochiamate); supporto allo studio per i minori;

condivisione di attrezzature e passaggi auto; sorveglianza amichevole reciproca in caso di assenze o emergenze.

2. Lo scambio delle prestazioni è organizzato mediante una “banca del tempo” di palazzina: ogni ora offerta è annotata in un registro (cartaceo o digitale) tenuto dal Referente di palazzina; il saldo non genera obbligazioni giuridiche ma orienta la reciprocità.

3. L'Assemblea degli abitanti approva annualmente il catalogo delle prestazioni attivabili e i turni di cura degli spazi comuni (orto, giardino, sala polifunzionale).

Art. 5 – Organi dell'autogestione

1. Assemblea degli abitanti: composta da un rappresentante per alloggio, si riunisce almeno tre volte l'anno; approva il programma delle attività, i turni, il calendario d'uso degli spazi comuni e il rendiconto delle attività svolte.

2. Referenti di palazzina: uno per ciascuna palazzina, eletti dall'Assemblea, curano il registro della banca del tempo, raccolgono segnalazioni e fungono da raccordo con il Comune.

3. Comitato di gestione: composto dai due Referenti, da un rappresentante degli abitanti anziani e da uno dei nuclei giovani; predispone il programma annuale e vigila sul rispetto del presente accordo.

Art. 6 – Uso degli spazi comuni

1. La sala polifunzionale, la lavanderia, il cortile, le aree verdi, l'orto condiviso e il deposito comune sono utilizzati secondo il calendario approvato dall'Assemblea e le norme del Regolamento comunale di gestione.

2. Gli aderenti si impegnano alla cura, pulizia e riconsegna in ordine degli spazi utilizzati e a segnalare tempestivamente guasti e danni al Referente di palazzina.

Art. 7 – Rapporti con il Comune (soggetto gestore)

1. Il Comune mette a disposizione gli spazi comuni, ne assicura la manutenzione secondo il Regolamento di gestione e designa un referente dell'Ufficio Servizi Sociali/Patrimonio per l'accompagnamento della comunità, in particolare nel primo anno di avvio.

2. Il Comune promuove, anche con la collaborazione del terzo settore, attività di animazione ed educazione comunitaria negli spazi comuni.

Art. 8 – Monitoraggio

1. Il Comitato di gestione trasmette annualmente al Comune una relazione sintetica sulle attività svolte, sul numero di scambi registrati e sull'uso degli spazi comuni; i dati concorrono al monitoraggio degli indicatori del Programma (RCO65, RCR67).

2. Il Comune può promuovere, con cadenza annuale, un incontro pubblico di verifica aperto a tutti gli abitanti.

Art. 9 – Adesione, recesso e controversie

1. L'adesione decorre dalla sottoscrizione; il recesso è comunicato per iscritto al Referente e non pregiudica il rapporto di locazione, fermo restando il rispetto delle norme sull'uso degli spazi comuni.

2. Le controversie sull'applicazione dell'accordo sono composte in via amichevole dal Comitato di gestione e, in seconda istanza, dal referente comunale.

Art. 10 – Durata

1. Il presente accordo ha durata pari a quella del vincolo di destinazione degli alloggi ed è comunque mantenuto per almeno cinque anni successivi al pagamento finale al beneficiario, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dell'art. 5, comma 6, lett. e) dell'Avviso; è tacitamente rinnovato salvo diversa deliberazione dell'Assemblea d'intesa con il Comune.